



# COMUNE DI AZZANELLO

Provincia di Cremona

Via Antonio Valcarengni,5 – 26010 Azzanello (CR)

Telefono 0374.66624 – Fax 0374.66632 – C.F./P.I. 00310040191

Posta Elettronica Certificata (PEC): [comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it)

ORDINANZA N. 3/2025. – prot. n. 1109

Azzanello, 06/05/2025

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per rimozione e smaltimento di onduline contenenti amianto nell'immobile sito in Via Roma n. 8 ad Azzanello (CR) - censito catastalmente al foglio 7, particella 1088.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- con note prot. n.1124 e 1125 del 19/06/2021, la Sig.ra Maria Grazia Pennacchio, nata ad Azzanello il 07.03.1944 e ivi residente in Via Roma n. 10, C.F.: PNNMGR44C47A526T, comunicava a questa Amministrazione la presenza nell'area cortilizia confinate con la sua proprietà, in Via Roma n. 8 identificata catastalmente al foglio 7 particella 1088, la presenza a terra di materiale derivante dalla copertura di un rustico parzialmente demolito prospiciente l'area oggetto di segnalazione;
- con nota del 21/06/2021, prot. n. 1129, in riscontro alle sopracitate note prot. n.1124 e 1125 del 19/06/2021 il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Raffaella Gipponi, richiedeva un sopralluogo congiunto con ATS Val Padana al fine della valutazione dello stato dei luoghi segnalati;

**Vista** la nota pervenuta da ATS Val Padana in data 27/07/2021 al prot. n. 1337 a riscontro del sopralluogo effettuato, di valutazione dell'inconveniente igienico-sanitario;

**Richiamata** la nota inviata in data 24/09/2021 al prot. n. 1766 al sig. BAKR MOHAMED SOBHY SALLAM residente in Via San Faustino n. 79 a Brescia (BS), proprietario dell'immobile oggetto di sopralluogo, invitandolo a provvedere alla valutazione dello stato di conservazione delle coperture dell'immobile di sua proprietà, secondo quanto disposto dall'allegato A del D.Lgs. 18 novembre 2008 – n. 13237, e di provvedere alla pulizia ed allo sfalcio dell'area stessa così come disposto dalla nota dell'ATS Val Padana sopra citata;

**Richiamate** le ulteriori segnalazioni pervenute dalla sig.ra Pennacchio Maria Grazia;

**Verificato** che ad oggi la proprietà non ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto con nota del 24/09/2021 – prot. n. 1766;

**Considerato** che il Responsabile del Servizio Tecnico incaricava per la redazione della relazione sulla valutazione del rischio di manufatti contenenti amianto, ai sensi del D.M. 6/9/94, la ditta specializzata TEDESCHI SRL con sede in Via degli Artigiani n. 4 a Cremona;

**Visto** il rapporto di prova n. 2502609-001, pervenuto in data 05/05/2025 al prot. n. 1102, dal quale si evince la presenza di **amianto** nel materiale a terra derivante dalla copertura di un rustico parzialmente demolito prospiciente l'area oggetto di segnalazione;

### Considerato:

- le innumerevoli richieste pervenute dalla Sig.ra Maria Grazia Pennacchio di intervenire alla risoluzione del problema;



# COMUNE DI AZZANELLO

*Provincia di Cremona*

Via Antonio Valcarengli,5 – 26010 Azzanello (CR)

Telefono 0374.66624 – Fax 0374.66632 – C.F./P.I. 00310040191

Posta Elettronica Certificata (PEC): [comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it)

- che l'edificio nel centro storico del paese, in area residenziale;
- che le lastre di cemento amianto sono pericolose in caso di degrado del materiale, poiché le fibre di amianto contenute nello stesso si disperdono nell'ambiente per sospensione atmosferica;
- che sussistono le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Visto** che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 adotta le ordinanze contingibili ed urgenti quale autorità sanitaria locale;

## **Tutto ciò premesso e considerato:**

**Vista** la Legge 27/03/1992 n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

**Visto** il D.M. 06.09.1994 recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 248/2004 recante «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

**Visto** la Tavola PR 3b del PP.G.T. vigente del Comune di Azzanello, da cui si evince che tale proprietà ricade in zona omogenea “R1 – nucleo di antica formazione”;

**Visto** il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo strumento urbanistico vigente;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità

## **ORDINA**

Al sig. BAKR MOHAMED SOBHY SALLAM nato Egitto il 30.10.1977, residente in Via San Faustino n. 79 a Brescia (BS), in qualità di proprietario dell'immobile sito in Azzanello (CR) – Via Roma n. 8, identificato catastalmente al foglio 7 particella 1088 **di provvedere alla rimozione e allo smaltimento, tramite ditta specializzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del materiale a terra contenente amianto nell'immobile sito in Via Roma n. 8 identificato catastalmente al foglio 7 particella 1088.**



# COMUNE DI AZZANELLO

*Provincia di Cremona*

Via Antonio Valcarengi,5 – 26010 Azzanello (CR)

Telefono 0374.66624 – Fax 0374.66632 – C.F./P.I. 00310040191

Posta Elettronica Certificata (PEC): [comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it)

Che la bonifica dei manufatti in cemento–amianto venga eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia, e in particolare deve essere presentato da parte della ditta incaricata della

bonifica, iscritta all'albo smaltitori cat. 10a o 10b (art.256 c. 1 D.Lgs. 81/08), uno specifico piano di lavoro, ai sensi dell'art. 256 c. 2 e c. 4 del DLgs 81/08, e copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all' Organo di Vigilanza.

La predetta bonifica deve essere eseguita entro **15 (quindici) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento si procederà a inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento in danno del soggetto obbligato, proprietario dell'immobile e

In caso di inosservanza si procederà ai sensi della normativa vigente in materia, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

## AVVISA

che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, si provvederà all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

IL SINDACO

*Chiara Fusari*